STATUTO PER IL COMUNE DI CESANO MADERNO

PREMESSA

Il comune di Cesano Maderno si trova nella zona nord di Milano, nella Bassa Brianza, in un territorio che si estende per una superficie di 11,46 Kmq., ad una altitudine di 198 m. sul livello del mare. Attualmente conta 32.886 abitanti.

Il nome "Cesano Maderno" deriva probabilmente da un nome proprio di persona "Cisius". L'attributo di "maternus" starebbe a indicare che il primitivo nucleo di Cesano era stato trasmesso in eredità per linea materna.

In epoca medievale, Cesano fu feudo del monastero di Orona, fondato nell' VIII secolo e situato a Milano. I rapporti tra le Badesse del monastero e i cesanesi non furono mai molto felici: troviamo infatti nelle cronache del tempo molti tentativi di rivolta: motivo di discordia era il rifiuto, da parte dei cittadini, di consegnare parte del raccolto come tributo, in quanto soggetti al monastero: i cesanesi sostenevano invece di essere proprietari del terreno e quindi di non dovere alcun tributo.

Le gesta dei cesanesi che si oppongono al monastero, sono ricordate da Cesare Cantù nel suo libro "Grande illustrazione del Lombardo-Veneto".

La più seria delle rivolte scoppiò nel 1228, quando Domenico Dall'Acqua, a capo dei cesanesi, fece atterrare le mura e le torri, colmare i fossati che circondavano il borgo. I cesanesi furono però sconfitti e costretti a ricostruire ciò che avevano distrutto e a riconoscere la signoria del monastero. Il torrazzo, tuttora esistente, è una testimonianza della chiusura del borgo in quel periodo.

All'inizio del XVI secolo Cesano fu infeudato ad Antonio Carcassola; nel 1538 fu venduto a Bartolomeo Arese insieme con i territori di Camnago, Limbiate, Meda, Mombello, Seveso. Da quel momento le vicende del nostro paese sono strettamente legate a quelle della nobile famiglia milanese che nei secoli XVI e XVII vantò tra i suoi componenti personalità di spicco come Bartolomeo, capitano di giustizia nel 1636, reggente del Supremo Consiglio d'Italia nel 1649 e presidente del Senato nel 1660.

Nella seconda metà del XVII secolo, Cesano divenne proprietà dei Borromeo -

Arese, famiglia formatasi in seguito al matrimonio di Giulia Arese con Renato Borromeo.

Durante la dominazione spagnola e il successivo governo austriaco, la famiglia Arese, fusasi come detto con quella dei Borromeo, conservò il feudo fino all'avvento di Napoleone Bonaparte.

Nell'epoca napoleonica, Cesano seguì le vicende di Milano, fece parte della Cisalpina e poi del Regno d'Italia e con la restaurazione successiva al Congresso di Vienna fece parte del Lombardo-Veneto.

Dopo la costituzione del Regno d'Italia (1861), con regio decreto di Vittorio Emanuele, si ebbe un generale riassetto del territorio lombardo. A Cesano furono aggregati i territori di Binzago, fino ad allora comune autonomo e di Cassina Savina, che apparteneva al feudo di Desio.

Attualmente Cesano è costituita da un centro e dai sei frazioni: Binzago, Villaggio Snia, Sacra Famiglia, Cascina Gaeta, Molinello, Cassina Savina.

Cesano ebbe sempre una ricca vita economica, infatti nel 1874 venne istituito un mercato quindicinale del mobile con cadenza settimanale e pochi anni dopo una fiera che si teneva due volte all'anno per la presentazione e la vendita di manufatti prodotti in Cesano.

Lo stemma del Comune di Cesano fu attribuito da Vittorio Emanuele III nel 1929 e nel regio decreto del 19.7.29 è così descritto: "D'argento, al castello diroccato di rosso su ristretto di terreno verde, sormontato da un volo abbassato di nero, cimato da corona antica d'oro".

I cittadini di Cesano presero viva parte alla Resistenza, molti furono internati nei campi di concentramento, testimoniando la partecipazione di Cesano alla lotta per la libertà.

L'attuale sviluppo di Cesano ha avuto un grosso contributo dalla immigrazione degli anni cinquanta e sessanta. Cesano grazie alla vicinanza con Milano, nonché alla notevole presenza sia di grosse industrie che di imprese artigiane, è sempre stata attivamente presente nella economia lombarda.

Cesano, però non è solo lavoro, è anche arte con i suoi palazzi e le chiese, tra cui Palazzo Borromeo - Arese.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Autonomia statutaria

1. La comunità cesanese affida al comune la cura e la rappresentanza del proprio sviluppo, dei propri interessi, della propria crescita e lo impegna a considerare il territorio comunale come bene collettivo, risorsa a disposizione di tutti i cittadini di oggi e di domani, con la consapevolezza di essere depositaria di un singolare patrimonio di civiltà, di tradizioni storiche, artistiche e culturali.

2. Il comune di Cesano Maderno:

a) è ente autonomo locale con rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e nel rispetto delle leggi della Repubblica Italiana;

b) è ente democratico che crede nei principi della pace e della solidarietà;

c) si riconosce in un sistema statuale unitario di tipo solidale, basato sul principio dell'autonomia degli enti locali;

d) è dotato di autonomia statutaria, regolamentare ed organizzativa, tendente a valorizzare la realtà territoriale e sociale in cui si colloca, rivendica per sé e per gli altri comuni uno specifico ruolo nella gestione delle risorse economiche locali, ivi compreso il gettito fiscale, nonché nell'organizzazione dei servizi pubblici o di pubblico interesse; ciò nel rispetto del principio della sussidiarietà, secondo cui la responsabilità pubblica compete all'autorità territorialmente e funzionalmente più vicina ai cittadini;

e) valorizza ogni forma di partecipazione con gli altri enti, prendendo parte attivamente e direttamente alle soluzioni dei problemi di più ampie dimensioni in cui è coinvolto l'interesse della comunità locale, agendo con consapevolezza e spirito di collaborazione;

f) realizza, con i poteri e gli istituti del presente statuto, l'autogoverno della

comunità.

3. Il comune di Cesano Maderno potrà sottoscrivere l'Agenda Locale 21 e sottoscriverà la Carta di Aalborg (a favore della sostenibilità).

Art. 2

Finalità

1. Il comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, ne cura lo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali.

2. Il comune opera al fine di conseguire il pieno sviluppo e la valorizzazione della persona umana attraverso il coinvolgimento di tutti i cittadini all'attività culturale, sociale, politica e sportiva della città; inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:

a) tutela della vita umana fin dal concepimento, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio e alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione, secondo i principi stabiliti dalle leggi e dalla Costituzione;

b) rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche, culturali, religiose e politiche, anche attraverso la promozione dei valori e della cultura della pari dignità; a tal fine si riconosce alla scuola un ruolo fondamentale, nell'interazione con la pubblica amministrazione, per rafforzare la cultura alla mondialità;

c) sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;

d) il comune persegue il miglioramento della qualità della vita che favorisca la creazione di una comunità dove sia possibile una convivenza civile, conforme al principio delle pari opportunità senza pregiudizio per la condizione individuale e di sesso, nel rispetto dei valori di cui ogni persona è portatrice;

e) dare pieno diritto all'effettiva partecipazione dei cittadini, singoli e associati,

alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del comune di Cesano Maderno; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle libere associazioni;

f) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;

g) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;

h) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;

i) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;

l) condivisione dei fini e dei principi della carta delle Nazioni Unite e del trattato di Helsinki fondati sul rispetto del principio dell'uguaglianza dei diritti umani.

3. Il comune promuove e tutela l'equilibrato assetto del territorio e concorre, insieme alle altre istituzioni nazionali e internazionali, alla riduzione dell'inquinamento, assicurando, nell'ambito di un uso sostenibile ed equo delle risorse, i diritti e le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future. Concorre a garantire il diritto alla salute dei cittadini e salvaguarda altresì la coesistenza delle diverse specie viventi e delle biodiversità.

4. Il comune svolge le proprie funzioni in modo che esse non si risolvano necessariamente nella gestione diretta di tutti i servizi, ma ricercando le condizioni e i presupposti di garanzia affinché le realtà sociali possano rispondere autonomamente ai bisogni della collettività. L'ente si propone quindi come soggetto "attivatore di processi" e non solo come "erogatore di servizi".

Art. 3

Territorio e sede comunale

1. Il territorio del comune di Cesano Maderno confina:

- a Nord con il territorio del comune di Seveso;

- a Sud con il territorio del comune di Bovisio;
- ad Est con il territorio dei comuni di Seregno e di Desio;
- ad Ovest con il territorio dei comuni di Ceriano Laghetto e di Cogliate.

L'individuazione dei confini del territorio comunale risultante dal quadro d'unione della mappa ufficiale del catasto terreni indica:

- a Nord comune di Seveso: Fogli di mappa N. 3-4-5-6-7-8-9-10-11;
- a Sud comune di Bovisio: Fogli di mappa N. 35-34-33-32-31-21;
- a Est comune di Seregno: Fogli di mappa N. 2-14;
  comune di Desio: Fogli di mappa N. 11-14-25-30-35;
- a Ovest Comune di Ceriano Laghetto: Fogli di mappa N. 15-3
  comune di Cogliate: Foglio di mappa N. 3.

2. La sede del comune è fissata con delibera del consiglio comunale. Presso di essa si riuniscono la giunta, il consiglio e le commissioni, salvo esigenze particolari, che possono vedere gli organi riuniti in altra sede.
3. All'interno del territorio del comune di Cesano Maderno non è consentito, per quanto attiene alle attribuzioni del comune in materia, l'insediamento di centrali nucleari né lo stazionamento o il transito di ordigni bellici nucleari e scorie radioattive.

Art. 4

Stemma e gonfalone

1. La città negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Cesano Maderno.
2. Lo stemma ed il gonfalone del comune sono come descritti dal regio decreto rispettivamente in data 11.02.1929 - 06.03.1939; essi sono ornati con il titolo di città riconosciuto a Cesano Maderno con D.P.R. in data 11.10.1999, trascritto nel Registro Araldico dell'Archivio Centrale dello Stato in data 6.11.1999.
3. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze, e ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'ente a una particolare iniziativa, il sindaco può disporre che venga esibito il gonfalone con lo stemma del comune.
4. La giunta può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del comune per

fini non istituzionali soltanto ove sussista un pubblico interesse.

Art. 5

Compiti del comune per servizi di competenza statale o regionale

1. Il comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e leva militare.

Le funzioni relative a questi servizi sono esercitate dal sindaco quale ufficiale di governo o da suo delegato.

Il comune esercita, altresì, le funzioni amministrative per servizi di competenza statale che gli vengono affidati dalle leggi; esse debbono assicurare le risorse finanziarie necessarie per l'espletamento di dette funzioni.

2. Il comune assume funzioni amministrative proprie dallo Stato e/o delegate dalla Regione, relative alla cura dei propri interessi e alla promozione dello sviluppo della comunità nonché dei compiti e funzioni amministrative del proprio territorio, in attuazione della legge di riforma delle autonomie locali.

Art. 6

Pubblicità degli atti

1. Le attività del comune si svolgono nel rispetto del principio della trasparenza, della pubblicità e della massima diffusione.

Tutti gli atti dell'amministrazione comunale sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa indicazione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del Sindaco, che ne vieti l'esibizione, in quanto la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi o delle imprese.

Le attività del comune garantiscono, altresì, il trattamento dei dati personali nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza e all'identità personale, come prevista da specifiche norme di legge.

2. Il comune dispone di un albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle ordinanze, dei manifesti e degli atti che devono essere portati a conoscenza

del pubblico.

3. L'albo pretorio può essere costituito anche mediante adeguati strumenti elettronici o informatici.

4. Al fine di garantire a tutti i cittadini un'informazione adeguata sulle attività del comune, possono essere attivate ulteriori forme di pubblicità attraverso mass-media, manifesti, il giornalino comunale, assemblee.

TITOLO II

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI

CAPO I

PARTECIPAZIONE

Art. 7

Partecipazione popolare

1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, anche attraverso l'istituzione delle consulte di quartiere**,** all'amministrazione dell'ente al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrativo.

3. Il consiglio comunale predispone ed approva un regolamento nel quale vengono definite le modalità con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal presente titolo.

Art. 8

Consiglio comunale dei ragazzi

1. Il comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, aderisce al progetto dell'Unicef: "Sindaco difensore ideale dell'infanzia".

2. Il sindaco con il consiglio comunale si impegna a convocare, almeno una volta all'anno, un consiglio comunale aperto ai ragazzi delle scuole, per la trattazione di problematiche riferite alla sfera dell'infanzia.

3. A tale fine, l'amministrazione si impegna ad attivare un coordinamento e dei

gruppi di lavoro tra tutte le scuole presenti sul territorio, e con i servizi comunali, propedeutici alla realizzazione di un percorso comune e quale strumento propulsore di idee, iniziative e progettualità atte alla crescita morale e civile dell'intera città nei confronti dei bambini e dei giovani, in armonia con il dettato della Convenzione Internazionale sui diritti dell'infanzia, approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, divenuta legge dello Stato Italiano il 27 maggio 1991.

CAPO II

ASSOCIAZIONISMO E VOLONTARIATO

Art. 9

Associazionismo

1. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul territorio.
2. A tal fine, l'amministrazione comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomunale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione, è necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede ed il nominativo del legale rappresentante.
4. Non è ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibili con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.

Art. 10

Volontariato

1. Il comune valorizza il volontariato quale strumento attraverso cui la società, recuperando la sua autonoma capacità solidaristica, trova raccordi nuovi con l'ente pubblico, concretizzando una attiva e responsabile partecipazione.

2. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio di emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.

3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano mezzi necessari per la loro migliore riuscita, coinvolgendo anche il volontariato nella programmazione, al fine di rendere la sua partecipazione più consapevole e incisiva.

4. Il comune favorisce l'impiego, quali volontari in servizio sostitutivo di leva, del personale idoneo al servizio militare che ne abbia fatto richiesta, da destinare ad attività di interesse dell'Ente.

CAPO III

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Art. 11

Consultazioni

1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.

2. Le forme di consultazione sono stabilite da apposito regolamento.

Art. 12

Le istanze, le proposte, le petizioni

1. Tutti i residenti di maggiore età ed iscritti all'anagrafe del comune da almeno un anno, nonché coloro che svolgono attività lavorativa sul territorio hanno facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte, sia singole che associate, dirette a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi.

2. Il sindaco provvederà al loro tempestivo inoltro alla competente commissione consiliare.

3. ISTANZE: I cittadini, le associazioni, i comitati ed i soggetti collettivi in genere possono rivolgere al sindaco interrogazioni con le quali si chiedono ragioni su

specifici aspetti dell'attività dell'Amministrazione.

4. PETIZIONI: Tutti i cittadini singoli od associati possono rivolgersi agli organi dell'Amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse generale o per esporre comuni necessità.

5. PROPOSTE: I cittadini possono avanzare proposte per l'adozione di atti amministrativi che il sindaco trasmette entro trenta giorni successivi all'organo competente, corredate dal parere dei servizi interessati e del segretario generale, nonché all'attestazione relativa alla copertura finanziaria.

6. Esse debbono essere indirizzate al sindaco e rientrare nella competenza giuridica del comune.

7. Tutte le istanze, le proposte e le petizioni, debbono, altresì, essere regolarmente firmate.

8. Alle istanze, proposte e petizioni ammesse, esaminate e decise, è data risposta scritta così come a quelle non ammesse andrà comunicato per iscritto la motivazione del rigetto a cura degli uffici competenti a firma del sindaco o suo delegato.

9. Le risposte sono comunicate per lettera agli interessati entro trenta giorni dalla presentazione al protocollo del comune.

10. Le istanze, le proposte e le petizioni che possono comportare decisioni e deliberazioni apposite della amministrazione verranno sottoposte alla giunta o al consiglio comunale secondo le rispettive competenze.

11. Di istanze, proposte, petizioni e relative decisioni, deliberazioni e lettere é conservata copia negli archivi secondo le disposizioni di legge.

Art. 13

Il referendum

1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 10% degli iscritti nelle liste elettorali può chiedere che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.

Detti referendum possono essere:

a) consultivi, allo scopo di acquisire il preventivo parere della popolazione su iniziativa dell'amministrazione comunale o dei cittadini;

b) abrogativi, per l'abrogazione in tutto o in parte di provvedimenti adottati dal consiglio comunale o dalla giunta che non abbiano ancora esplicato i loro effetti.

2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività amministrative vincolate da leggi statali o regionali o quando sullo stesso argomento è già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le seguenti materie:

a) statuto comunale;

b) regolamento del consiglio comunale;

c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;

d) regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingenerare equivoci.

4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già approvati dagli organi competenti del comune, ad eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.

5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di ammissibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione del risultato.

6. Il consiglio comunale deve prendere atto del risultato della consultazione referendaria entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.

7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno un terzo degli aventi diritto.

8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria, ad esclusione dei referendum abrogativi, che sono immediatamente efficaci, deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri comunali.

9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni contrastanti con essa.

Art. 14

La consultazione dei cittadini e le adunanze aperte

1. Il consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della giunta, può deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie o gruppi di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di associazioni di categoria su proposte che rivestano per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. Quando particolari motivi di ordine sociale lo facciano ritenere opportuno, il presidente del consiglio comunale, sentito il sindaco, può indire l'adunanza aperta del consiglio comunale, nella sua sede naturale od anche nei quartieri del comune, secondo le modalità previste dal regolamento per il funzionamento del consiglio comunale.
3. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee di cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene richiesto con semplicità e chiarezza l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nello stesso indicato.
4. La segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al sindaco, il quale li comunica al consiglio comunale ed alla giunta, per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
5. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 15

Accesso agli atti

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti

dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici e delle aziende autonome e speciali.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità, con richiesta motivata dell' interessato, con le modalità e i tempi stabiliti da apposito regolamento.

Art. 16

Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, ad esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibile a tutti.

3. L'affissione viene curata dal segretario generale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.

4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.

5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazioni devono essere pubblicizzati mediante affissione.

CAPO IV

IL DIFENSORE CIVICO

Art. 17

Nomina

1. Il difensore civico è eletto dal consiglio comunale, salvo che non sia scelto in forma di convenzionamento o consorzio con altri comuni o con la provincia di Milano, a scrutinio segreto con la maggioranza di 2/3 dei componenti del consiglio stesso.

Qualora dopo due votazioni tenutesi in distinte sedute del consiglio comunale non si raggiunga tale maggioranza, potrà essere eletto con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, tra i cittadini italiani di provata esperienza e moralità,

professionalità ed imparzialità, che abbiano maturato i 35 anni di età e non superati i 75 anni, in possesso di laurea in giurisprudenza, scienze politiche, economia e commercio od equipollenti, oppure diplomati con almeno 10 anni di esperienza come amministratori o funzionari con compiti direttivi, sia pubblici che privati.

2. L'ufficio di difensore civico è incompatibile con la carica di membro del Parlamento, di consigliere regionale, provinciale, comunale o circoscrizionale, di membro degli organi di gestione delle A.S.L., di membro di consigli di amministrazione di aziende speciali, istituzioni, società o consorzi cui partecipa il comune, di componente dell' organo regionale di controllo, di amministratore di imprese o enti pubblici vincolati al comune da contratti d'opera o da esso sovvenzionati, di consulente legale, tecnico o amministrativo che presta la propria opera al comune o ad imprese o enti da esso controllati o sovvenzionati, così pure non sono eleggibili i dipendenti comunali e coloro i quali siano parenti o affini in secondo grado con gli amministratori, segretario generale o dipendente del comune.

Inoltre non sono eleggibili coloro che rispetto alle istituzioni, aziende speciali, consorzi e società cui partecipa il comune, si trovano in una delle seguenti posizioni:

a) dipendenti;

b) effettuano prestazioni professionali o di lavoro autonomo, che costituiscono oggetto di rapporti economici;

c) sono titolari, amministratori, dirigenti di enti ed imprese che hanno rapporti contrattuali per opere o somministrazioni.

Non sono altresì eleggibili i candidati che abbiano partecipato all'attività della pubblica amministrazione in qualità di sindaco, assessore o consigliere comunale nell'ultimo quinquennio.

3. Le proposte di candidatura, per la carica di difensore civico devono favorire, ove possibile, la presenza di entrambi i sessi.

4. Egli resta in carica per la durata dell'amministrazione che lo ha eletto e può essere rieletto una sola volta.

5. Il difensore civico giura davanti al consiglio comunale, prima di assumere l'incarico, secondo la formula prevista per il giuramento del Sindaco.

6. Il trattamento economico e le attività professionali incompatibili con l'esercizio della funzione del difensore civico sono determinati dal regolamento.

Art. 18

Funzioni

1. A disposizione delle attività del difensore civico, il comune struttura un ufficio con adeguato personale.

2. Il difensore civico ha diritto ad essere ascoltato dal consiglio comunale, dalla giunta comunale e dalle commissioni consiliari per riferire su aspetti generali della propria attività.

3. Il difensore civico può accedere a tutti gli atti e documenti dell'amministrazione comunale, senza il limite del segreto d'ufficio e può chiederne copia.

Il difensore civico può convocare i responsabili degli uffici competenti al fine di ottenere ogni utile informazione sullo stato delle pratiche e le cause degli abusi, delle disfunzioni, dei ritardi o delle carenze segnalate, può altresì accedere agli uffici per compiere accertamenti.

4. Il difensore civico è tenuto al segreto d'ufficio su tutte le notizie su cui è venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni.

5. Il difensore civico, dopo l'elezione, entro trenta giorni presenta una sintesi di programma che indica le linee entro le quali intende agire per quanto di propria iniziativa. Egli è obbligato a presentare al consiglio comunale, altresì, una relazione annuale entro il 31 marzo ove si illustra l'attività svolta e le proposte che vengono rivolte al sindaco, alla giunta e al consiglio per rimuovere disfunzioni e carenze dell'amministrazione e suggerendo soluzioni tecniche per l'efficienza, l'efficacia e la produttività dell'azione amministrativa e dei servizi pubblici comunali. Il difensore civico può inviare al consiglio comunale, in ogni momento,

relazioni su questioni specifiche in caso di particolare importanza. Il consiglio comunale provvede a dare alle relazioni adeguata pubblicità.

6. Qualora il difensore civico presenti dimissioni irrevocabili, entro 45 giorni dalla presa d'atto è necessario che il consiglio comunale ne elegga un altro. Sino a tale elezione ed accettazione e scambio delle competenze e dei poteri, il difensore civico dimesso resta in carica per il principio della "prorogatio" confermando tutti i poteri.

7. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle condizioni di incompatibilità indicate nel precedente comma. La decadenza è pronunciata dal consiglio.

8. Il difensore civico può essere revocato dalla carica per grave inadempienza ai doveri d'ufficio con deliberazione motivata dal consiglio comunale adottata con votazione segreta ed a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

CAPO V

PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 19

Principi

1. Il Comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.

2. Gli organi istituzionali del comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvedere sulle istanze degli interessati nei modi e nei termini stabiliti dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di attuazione.

3. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.

4. L’amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, di colui che è delegato ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere adottate.

5. Le associazioni di protezione ambientale di cui all'articolo 13 della legge 8 luglio 1986 n. 349, possono proporre le azioni risarcitorie di competenza del giudice ordinario che spettino al comune, conseguenti a danno ambientale. L'eventuale risarcimento è liquidato in favore dell'ente sostituito e le spese processuali sono liquidate in favore o a carico dell'associazione.

6. Ciascun elettore può far valere in giudizio le azioni e i ricorsi che spettano al comune.

Il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio nei confronti del comune. In caso di soccombenza, le spese sono a carico di chi ha promosso l'azione o il ricorso, salvo che il comune costituendosi abbia aderito alle azioni e ai ricorsi promossi dall'elettore.

TITOLO III

ORDINAMENTO STRUTTURALE

CAPO I

ORGANI E LORO ATTRIBUZIONI

Art. 20

Organi

1. Sono organi del comune il sindaco, il consiglio comunale e la giunta.
2. Spettano al sindaco ed al consiglio comunale le funzioni di rappresentanza democratica della comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. Il sindaco è organo responsabile dell'amministrazione del comune. Egli è il legale rappresentante dell'ente, ufficiale di governo per i servizi di competenza statale, massima autorità sanitaria locale.
4. Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo.
5. La giunta è organo di governo che collabora con il sindaco.

Art. 21

Deliberazioni degli organi collegiali

1. Le deliberazioni del consiglio comunale sono assunte, di regola, con votazione

palese; sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.

2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione avvengono attraverso i responsabili dei servizi; la verbalizzazione degli atti e delle sedute del consiglio è curata dal segretario generale, secondo le modalità e i termini stabiliti dal regolamento per il funzionamento del consiglio.

3. Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla giunta ed al consiglio che non sia mero atto di indirizzo deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità tecnica, del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile.

4. Il segretario generale non partecipa alle sedute quando si trova in stato di incompatibilità: in tal caso è sostituito in via temporanea dal componente del consiglio nominato dal presidente, di norma il più giovane di età.

5. I verbali delle sedute del consiglio comunale sono firmati dal presidente e dal segretario generale.

CAPO II

IL SINDACO

Art. 22

Il sindaco

1. Il sindaco rappresenta il comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al segretario generale, al direttore, se nominato, e ai responsabili dei servizi in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.

2. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite dalla legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato

giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.

4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni.

5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale, nell'ambito dei criteri indicati dalla regione, e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

6. Il sindaco presta davanti al consiglio comunale, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

7. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse al servizio.

Art. 23

Attribuzioni di amministrazione

1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:

a) dirige e coordina l'attività politica ed amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;

b) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con

tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;

c) convoca i comizi per i referendum previsti dall' art. 6 della legge n. 142/90 e successive modificazioni ed integrazioni;

d) adotta le ordinanze contingibili ed urgenti previste dalla legge;

e) nomina il segretario generale, scegliendolo dall'apposito albo;

f) conferisce e revoca al segretario generale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale;

g) nel caso in cui non sia stato nominato direttore il segretario generale, nomina e revoca, previa deliberazione della giunta comunale, un direttore generale al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato;

h) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna, in base ad esigenze effettive e verificabili.

Art. 24

Attribuzioni di vigilanza

1. Il sindaco:

a) acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

b) promuove direttamente o avvalendosi del segretario generale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

c) compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avvalendosi del segretario generale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune;

d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società per azioni, appartenenti all'ente, tramite i rappresentanti legali delle stesse e ne informa il consiglio comunale;

e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi

attuativi espressi dalla giunta.

Art. 25

Attribuzioni di organizzazione

1. Il Sindaco:

a) può richiedere la convocazione del consiglio al presidente del consiglio comunale il quale è tenuto a riunirlo, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste;

b) esercita i poteri di polizia negli organismi pubblici di partecipazione popolare da esso presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;

c) propone argomenti da trattare, dispone la convocazione della giunta e la presiede;

d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio.

Art. 26

Il vicesindaco

1. Il sindaco nomina un vicesindaco che lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni.

2. In caso di assenza, impedimento o sospensione del vicesindaco, ne espleta le funzioni l'assessore più anziano di età.

Art. 27

Mozione di sfiducia

1. Il voto del consiglio comunale contrario a una proposta del sindaco o della giunta non ne comporta le dimissioni.

2. Il sindaco e la giunta cessano dalla carica nel caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.

3. La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il sindaco, e viene messo in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Se

la mozione viene approvata, si procede allo scioglimento del consiglio e alla nomina di un commissario, ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 28

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del Sindaco

1. In caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza, sospensione o decesso del sindaco, la giunta decade e si procede allo scioglimento del consiglio. Il consiglio e la giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo consiglio e del nuovo sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.
2. Le dimissioni presentate dal sindaco diventano irrevocabili e producono gli effetti di cui al comma 1° trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al presidente del consiglio, il quale ne dà comunicazione durante il corso della seduta. Tale presentazione è verbalizzata dal segretario generale.
3. Lo scioglimento del consiglio comunale determina, in ogni caso, la decadenza del sindaco e della giunta.

CAPO III

CONSIGLIO COMUNALE

Art. 29

Consiglio comunale

1. Il consiglio comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentando l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del consiglio comunale sono regolati dalla legge.
3. Il consiglio comunale esercita le potestà stabilite dalla legge e dallo statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità e alle procedure stabiliti nel presente statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale, approvato a

maggioranza assoluta, prevede, in particolare, le modalità per la convocazione, la presentazione e la discussione delle proposte. Indica, altresì, il numero dei consiglieri necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di almeno un terzo dei consiglieri assegnati per legge all'ente, senza computare a tal fine il sindaco.

5. Il consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta azione amministrativa.

6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.

7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.

8. Il consiglio rimane in carica sino alla elezione del nuovo, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

Art. 30

Sessioni e convocazioni

1. L' attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.

2. Ai fini della convocazione, sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengono iscritte le proposte di deliberazioni inerenti all'approvazione del bilancio di previsione e del rendiconto della gestione.

3. Le sessioni ordinarie devono essere convocare almeno cinque giorni prima del giorno stabilito; quelle straordinarie almeno tre. In caso di eccezionale urgenza, la convocazione può avvenire con un anticipo di almeno 24 ore.

4. La convocazione del consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal presidente del consiglio, su richiesta del sindaco oppure di almeno un quinto dei consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro venti giorni e devono essere inseriti all'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

5. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del comune; la consegna deve risultare da dichiarazione del messo comunale.
6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso nell'albo pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito per la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri comunali almeno 24 ore prima della seduta.
8. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
9. La prima convocazione del consiglio comunale dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetto dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
10. In caso di impedimento permanente, decadenza, rimozione, decesso del sindaco si procede allo scioglimento del consiglio comunale; il consiglio e la giunta rimangono in carica fino alla data delle elezioni e le funzioni del sindaco sono svolte dal vicesindaco.

Art. 31

Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti, secondo le modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a

verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, e dunque entro il 30 giugno di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del mandato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.

4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il sindaco presenta all'organo consiliare il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Art. 32

Gli organi

1. Gli organi del consiglio comunale sono:

a) il presidente;

b) i gruppi consiliari;

d) la conferenza dei capigruppo;

c) le commissioni consiliari.

Art. 33

Insediamento del consiglio comunale e successivi adempimenti

1. I consiglieri comunali ed il sindaco rappresentano l'intera comunità locale senza vincolo di mandato.

2. I consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal consiglio la relativa deliberazione.

3. Il consiglio, prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto, deve esaminare le condizioni degli eletti a norma della legge 23.04.1981, n. 154 e dichiara la ineleggibilità ed incompatibilità di essi, quando sussista alcuna delle cause ivi previste, provvedendo alle sostituzioni. L'iscrizione all'ordine del giorno della convalida degli eletti comprende, anche se non è detto esplicitamente, la surrogazione degli ineleggibili e l'avvio del procedimento per la decadenza degli incompatibili.

4. L'ordine degli argomenti da trattare nella prima seduta del consiglio comunale

neo eletto, oltre la convalida degli eletti, è la seguente:

a) elezione del presidente e vicepresidente dell'assemblea;

b) giuramento del sindaco;

c) comunicazione da parte del sindaco dei componenti della giunta comunale;

d) presa d'atto della nomina dei capigruppo consiliari designati dai rispettivi gruppi di appartenenza, che eserciteranno le funzioni previste dalla legislazione vigente.

Art. 34

Diritti e doveri dei consiglieri comunali - condizione giuridica - astensione

1. La posizione giuridica dei consiglieri è regolata dalla legge.
2. Il comportamento degli amministratori, nell'esercizio delle proprie funzioni, deve essere improntato all'imparzialità e al principio di buona amministrazione, nel pieno rispetto della distinzione tra le funzioni, competenze e responsabilità degli amministratori.
3. Gli amministratori lavoratori dipendenti, pubblici e privati, non possono essere soggetti, se non per consenso espresso, a trasferimenti durante l'esercizio del mandato.
4. I consiglieri hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle istituzioni e dalle aziende del Comune e degli enti da esso dipendenti, tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del loro mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge.
5. L'esercizio al diritto di cui al precedente comma è disciplinato con apposito regolamento, il quale dovrà porre le condizioni affinché ogni consigliere comunale ottenga le informazioni ed i documenti richiesti in tempi molto ristretti e con la massima collaborazione degli uffici.
6. I consiglieri hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio. Hanno, inoltre, diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni, osservando le procedure stabilite dal regolamento interno

del consiglio comunale.

7. Le indennità spettanti ai consiglieri per l'esercizio delle loro funzioni sono stabilite con le procedure previste dalla legge.

8. I consiglieri sono tenuti a partecipare a tutte le sedute del consiglio comunale. L'assenza deve essere motivata e comunicata per iscritto al presidente del consiglio comunale perché ne dia comunicazione e se ne prenda nota a verbale.

9. In caso di assenza ingiustificata che perduri per una intera sessione ordinaria sono dichiarati decaduti, garantendo il diritto dei consiglieri a far valere le cause giustificative secondo la procedura prevista dal regolamento.

10. Le sessione ordinarie sono due e sono qualificate dalla legge quelle in cui si tengono le adunanze del consiglio comunale per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 35

Competenze

1. Il sindaco e il consiglio comunale sono gli organi che esprimono ed esercitano la rappresentanza diretta della comunità, dalla quale sono eletti.

2. Il consiglio è organo di indirizzo e di controllo politico - amministrativo. Il consiglio esplica le funzioni di indirizzo politico - amministrativo, oltre che direttamente anche attraverso le commissioni consiliari permanenti. La funzione di controllo politico - amministrativo è esercitata direttamente dal consiglio. Tali funzioni sono esercitate su tutte le attività del comune, secondo le disposizioni previste dal presente statuto, dal regolamento e dalla legge.

3. Spetta al sindaco ed al consiglio di interpretare gli interessi generali della comunità ed assicurare che l'azione complessiva dell'ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.

4. Il consiglio ha competenza ai seguenti atti fondamentali:

a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, gli indirizzi per la definizione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici, per i quali la giunta adotta il regolamento;

b) i programmi, le relazioni previsionali e programmatiche, i piani finanziari, i programmi triennali e l'elenco annuale dei lavori pubblici, i bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, conti consuntivi, i piani territoriali ed urbanistici, i programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, le eventuali deroghe ad essi, i pareri da rendere nelle dette materie;

c) le convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e province, la costituzione e la modificazione di forme associative;

d) l'istituzione, i compiti e le norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione di pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) la contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale e l' emissione dei prestiti obbligazionari;

i) le spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permute, gli appalti e le concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio e che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni, nonché la nomina di

rappresentanti del consiglio presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservate dalla legge.

5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottati in via d'urgenza da altri organi del comune, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del consiglio nei 60 giorni successivi a pena di decadenza.

E' altresì soggetto a ratifica l'accordo di programma, ove comporti variazioni agli strumenti urbanistici. La delibera deve essere ratificata.

Art. 36

Esercizio della potestà' regolamentare

1. Il consiglio comunale, nell'esercizio della potestà regolamentare, approva nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dal presente statuto, i regolamenti.

2. I regolamenti sono approvati in forma palese a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

I regolamenti sono modificati e revocati con le stesse procedure e con gli stessi effetti previsti per la loro approvazione.

3. I regolamenti diventano esecutivi dopo l'invio all'organo regionale di controllo e la pubblicazione all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

4. Copia dei regolamenti comunali in materia di polizia urbana e rurale e degli eventuali atti di modifica degli stessi, dopo che siano diventati esecutivi, è trasmessa al commissario del governo per il tramite del presidente della giunta regionale.

Art. 37

Il presidente

1. Il presidente ed il vicepresidente del consiglio comunale sono eletti fra i consiglieri comunali nella prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, a scrutinio segreto a maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

2. Il presidente del consiglio comunale convoca e presiede l'adunanza del consiglio comunale nei termini e con le modalità stabilite dalla legge e dal regolamento.

3. In caso di assenza o di impedimento, le funzioni del presidente sono esercitate dal vicepresidente. In caso di assenza del vicepresidente, assume le funzioni di presidente del consiglio comunale il consigliere anziano. Il consigliere anziano è il consigliere che nella consultazione elettorale ha conseguito la cifra più alta, costituita dalla somma dei voti di lista e dei voti di preferenza; a parità di voti, è il maggiore di età. Il consigliere anziano esercita le funzioni previste dalla legge, dallo statuto e dal regolamento.

4. I candidati alla carica di sindaco, nominati consiglieri di diritto, non possono ricoprire la carica di consigliere anziano.

5. In caso di cessazione dalla carica per qualsiasi motivo del presidente del consiglio, il consiglio comunale entro 20 giorni dal verificarsi dell'evento, provvede all'elezione di un nuovo presidente del consiglio.

6. Il presidente è tenuto a riunire il consiglio comunale in un termine non superiore a 20 giorni, quando lo richiedono un quinto dei consiglieri assegnati o il sindaco, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.

7. La carica di presidente del consiglio è incompatibile con quella di capogruppo.

8. Il presidente del consiglio può essere revocato su proposta motivata e sottoscritta da almeno un terzo dei componenti il consiglio comunale. La proposta è sottoposta a scrutinio segreto ed è approvata se ottiene la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Art. 38

Funzioni del presidente

1. Il presidente:

a) ha la rappresentanza del consiglio e lo presiede;

b) convoca e presiede la conferenza dei capigruppo;

c) predispone l'ordine del giorno delle riunioni del consiglio, su richiesta del sindaco o dei consiglieri, secondo le norme previste dal regolamento, assicurando un'adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari e ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al consiglio comunale;

d) convoca il consiglio fissandone la data delle riunioni, sentito il sindaco ed i capigruppo;

e) apre, dirige, coordina e dichiara chiusa la discussione sui punti all'ordine del giorno;

f) ha facoltà per motivi di ordine pubblico di sospendere o rinviare le sedute del consiglio, di limitare l'accesso al pubblico e di esigere che le discussioni si svolgano nel rispetto dei diritti e della dignità di ciascun consigliere;

g) insedia le commissioni consiliari;

h) esercita ogni altra eventuale funzione prevista dalla legge.

2. Per l'espletamento delle funzioni del presidente del consiglio comunale, è istituito l'ufficio di presidenza a disposizione del quale verranno assegnate risorse umane ed economiche.

3. Il Presidente assicura l'informazione dei consiglieri in merito agli atti e all'attività degli altri organi dell'amministrazione comunale.

Art. 39

I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano, di regola, un gruppo consiliare. Ove intendano appartenere ad un gruppo diverso, devono darne comunicazione scritta al segretario generale e al presidente del consiglio.

2. Per costituire un gruppo consiliare occorre un numero minimo di due consiglieri, fatta salva la possibilità per il candidato sindaco non eletto di formare comunque un gruppo consiliare.

3. In deroga a quanto stabilito nel precedente comma, all'unico consigliere eletto in una lista di candidati, sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un gruppo consiliare.

4. I consiglieri, che non si riconoscono in alcun gruppo consiliare o ne sono usciti, hanno riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettante ad un gruppo consiliare se formano il gruppo misto, cui compete un capogruppo nominato dagli stessi e fermo restando il numero minimo di due consiglieri come previsto al comma 2.

5. Ciascun gruppo comunica il nome del capogruppo nella prima riunione del consiglio neoeletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il consigliere più anziano del gruppo secondo il presente statuto.
6. Il sindaco, su proposta del presidente del consiglio, assicura ai gruppi consiliari mezzi necessari all'espletamento delle loro funzioni.
7. La conferenza dei capigruppo collabora con il presidente del consiglio a predisporre il calendario delle sedute consiliari in relazione alle esigenze e alle urgenze amministrative.
8. Il sindaco o suo delegato ha facoltà di partecipare alle riunioni della conferenza dei capigruppo.

Art. 40

Commissioni comunali permanenti

1. Le commissioni consiliari devono essere elette dal consiglio comunale entro 60 giorni dal suo insediamento, in modo da garantire la proporzionalità tra la maggioranza e l'opposizione.
2. Le norme di funzionamento delle commissioni sono stabilite dal regolamento del consiglio e delle commissioni consiliari.
3. Gli assessori competenti per materie partecipano ai lavori delle commissioni senza diritto di voto.
4. Le commissioni esaminano preventivamente le questioni di competenza del consiglio comunale ed esprimo su di esse il proprio parere che è trascritto in un verbale e concorrono, nei modi stabiliti dal regolamento, allo svolgimento dell'attività amministrativa del consiglio, esercitando le funzioni di indirizzo.
5. Le commissioni hanno facoltà di chiedere l'intervento alle proprie riunioni del sindaco e dei membri della giunta, nonché, previa comunicazione al sindaco, dei responsabili degli uffici e dei servizi comunali, degli amministratori e dei dirigenti degli enti delle società partecipate e aziende dipendenti dal comune.

Art. 41

Commissioni speciali

1. Il consiglio, con le modalità di cui all'articolo precedente, può istituire:

a) commissioni speciali incaricate di esperire indagini conoscitive ed in generale di esaminare, per riferire al consiglio, argomenti ritenuti di particolare interesse ai fini dell'attività del comune;

b) commissioni di inchiesta alle quali i titolari degli uffici del comune, di enti, società partecipate e di aziende da esso dipendenti hanno l'obbligo di fornire tutti i dati e le informazioni necessarie.

2. Il consiglio, all'atto della costituzione delle commissioni, indicherà le scadenze entro le quali esse dovranno concludere i lavori.

3. Un terzo dei consiglieri può richiedere l'istituzione di una commissione d'inchiesta, indicandone i motivi; la relativa deliberazione istitutiva deve essere approvata con la maggioranza dei consiglieri assegnati.

4. Il regolamento determina le modalità di funzionamento delle commissioni speciali; la presidenza delle stesse deve essere attribuita alle opposizioni.

CAPO IV

LA GIUNTA COMUNALE

Art. 42

La giunta comunale

1. La giunta è organo di impulso e di gestione amministrativa, collabora col sindaco al governo del comune e impronta la propria attività ai principi della trasparenza e dell'efficienza.

2. La giunta adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi generali ed in attuazione delle decisioni fondamentali approvate dal consiglio comunale.

3. La giunta riferisce annualmente al consiglio comunale sulla sua attività.

Art. 43

Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco e fino ad un massimo di dieci assessori, di cui uno è investito della carica di vicesindaco.

2. Gli assessori possono partecipare alle sedute del consiglio ed intervenire nella discussione, ma non hanno diritto di voto.

Art. 44

Nomina

1. Il vicesindaco e gli altri componenti della giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 15 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli istituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione ed i coniugi.
4. I componenti la giunta comunale competenti in materia di urbanistica, di edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio da essi amministrato.
5. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco, la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.

Art. 45

Funzionamento della giunta

1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli assessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
3. Le sedute sono valide se sono presenti la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.

Art. 46

Competenze

1. La giunta collabora con il sindaco nell'amministrazione del comune e compie gli atti che, ai sensi di legge o del presente statuto, non siano riservati al consiglio e non rientrino nelle competenze attribuite al sindaco, al segretario generale, al direttore o ai responsabili dei servizi comunali.
2. La giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.
3. Le competenze della giunta, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni organizzative, in particolare, sono le seguenti:

a) propone al consiglio i regolamenti;

b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano impegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal regolamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;

c) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;

d) elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione delle tariffe e ne cura l'attuazione;

e) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;

f) approva gli accordi di contrattazione decentrata;

g) approva il P.E.G. su proposta del direttore generale.

TITOLO IV

ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI PUBBLICI

CAPO I

L'ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEL PERSONALE

Art. 47

Principi strutturali e organizzativi

1. L'amministrazione del comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi

specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:

a) un'organizzazione del lavoro per progetti, obiettivi e programmi;

b) l'analisi e l'individuazione delle produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;

c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;

d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici;

e) il consiglio comunale adotta la delibera che, ai sensi degli art. 4 e 32 della L. 142/90 e successive modifiche e integrazioni, stabilisce gli indirizzi per la definizione dell'ordinamento degli uffici e dei servizi pubblici per i quali la giunta adotta il regolamento ai sensi dell'art. 35 della L. 142/90 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 48

Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il migliore soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Art. 49

Regolamento degli uffici e dei servizi

1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita potestà di stabilire, nel rispetto degli indirizzi del consiglio comunale, obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi assegnati, il compito di definire, congruamente con i fini istituzionali, gli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff intersettoriali.
4. Il comune recepisce e applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

Art. 50

Direttore generale

1. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal regolamento di organizzazione.
2. Le funzioni di direttore generale possono essere conferite dal sindaco, se lo ritiene opportuno, al segretario generale.
3. Egli, in particolare, esercita le seguenti funzioni:

a) attuare concretamente gli obiettivi stabiliti dal sindaco e dalla giunta secondo gli indirizzi del consiglio comunale;

b) sovrintendere alla gestione complessiva dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficienza ed efficacia dell'attività amministrativa;

c) riferire, unitamente al nucleo di valutazione di cui assume la direzione, sul grado di raggiungimento degli obiettivi stabiliti dagli organi di governo;

d) predisporre il piano dettagliato degli obiettivi previsto dalla lettera a), comma 2, art. 40 del D. Lg. 77/95 e successive modificazioni, nonché la proposta di piano esecutivo di gestione;

e) sovrintendere allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti, dei responsabili dei servizi e degli uffici, coordinandone l'attività e adottando gli atti di gestione che li riguardano, nonché assumendone le funzioni in caso di assenza degli stessi;

f) sovrintendere al controllo di gestione;

g) valorizzare le risorse umane, attivando programmi di formazione e di aggiornamento professionale;

h) realizzare una cultura del risultato da affiancare a quella dell'adempimento opportunamente aggiornata sia sotto il profilo temporale sia sotto quello modale;

i) attivare la mobilità extrasettoriale;

l) dirigere il comitato di direzione della struttura;

m) avocare atti in caso di inadempienza del dirigente o funzionario;

n) presiede le commissioni di concorso ai posti di dirigente ed è responsabile delle procedure ad essi relative. La competenza per la nomina dei componenti della commissione è attribuita alla giunta.

Art. 51

I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi

1. I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione; lo stesso regolamento ne individua le competenze.

2. I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi, nell'ambito delle competenze loro assegnate, provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi in base alle indicazioni ricevute dal direttore generale se nominato, oppure dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.

3. I dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi possono delegare le funzioni di loro competenza al personale ad essi sottoposto, pur rimanendo completamente responsabili del regolare adempimento dei compiti loro assegnati.

4. Il sindaco può delegare ai dirigenti e ai responsabili degli uffici e dei servizi ulteriori funzioni non previste dallo statuto e dai regolamenti, impartendo contestualmente le necessarie direttive per il loro corretto espletamento.

5. Per assolvere le funzioni loro assegnate, i dirigenti e i responsabili degli uffici e dei servizi adottano atti di gestione che assumono la denominazione di determinazione.

Le determinazioni sono soggette alle ordinarie cautele che, per le deliberazioni collegiali, garantiscono la veridicità della numerazione e della data.

Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono trasmessi al responsabile del servizio finanziario e sono esecutivi con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Esse devono essere pubblicate all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi.

6. Spetta ai dirigenti la presidenza delle commissioni dei concorsi nonché la responsabilità delle procedure ad essi relative. La competenza per la nomina delle commissioni è attribuita alla giunta.

Art. 52

Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione

1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare, al di fuori della dotazione organica, l'assunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti e l'ente non siano presenti analoghe professionalità.

2. La giunta comunale nel caso di vacanza del posto o per gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con contratto a tempo determinato, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 127/97.

3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.

Art. 53

Collaborazioni esterne

1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, ai sensi dell' art. 2222 e seguenti del codice civile, per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata, che non potrà essere superiore alla durata del programma, e i criteri per la determinazione del relativo trattamento economico.

CAPO II

IL SEGRETARIO GENERALE

Art. 54

Segretario generale

1. Il segretario generale è nominato dal sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nell'apposito albo.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del segretario generale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
3. Il segretario generale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuridica agli organi del comune, ai singoli consiglieri ed agli uffici.
4. Il segretario generale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco e al presidente del consiglio comunale.
5. Il segretario generale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale del difensore civico.
6. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori e dei consiglieri, nonché le proposte di revoca e la mozione di sfiducia.
7. Il segretario generale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte,

quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, ed autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita, infine, ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto e dal regolamento conferitagli dal sindaco.

Art. 55

Vicesegretario generale

1. La dotazione organica del personale potrà prevedere un vicesegretario generale, individuandolo in uno dei funzionari apicali dell'ente.
2. Il vicesegretario collabora con il segretario nello svolgimento delle sue funzioni organizzative e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento.

CAPO III

LA RESPONSABILITA'

Art. 56

Responsabilità verso il comune

1. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario generale, il dirigente e il responsabile del servizio che vengano a conoscenza, direttamente e in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a responsabilità ai sensi del primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determinazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario generale o ad un responsabile di servizio, la denuncia è fatta a cura del sindaco.

Art. 57

Responsabilità verso terzi

1. Gli amministratori, il segretario, il direttore ed i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle funzioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.

2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma del precedente articolo.

3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato i diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento di operazioni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti od operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.

4. Quando la violazione del diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il presidente e membri del collegio che hanno partecipato all'atto od operazione. La responsabilità è esclusa per coloro che abbiano fatto constatare nel verbale il proprio dissenso.

Art. 58

Patrocinio legale

1. Il comune, qualora si instauri un procedimento civile nei confronti di amministratori, del segretario generale, del direttore generale, se nominato, e dei dipendenti, connesso direttamente a fattispecie poste in essere nell'espletamento di compiti d'istituto o d'ufficio, verificato che non sussista conflitto di interessi tra la posizione degli amministratori, del segretario generale e dei dipendenti e quella dell'Ente, assume sin dall'inizio di tali procedimenti l'onere economico della difesa.

2. La scelta del legale di fiducia dovrà essere sottoposta all'Amministrazione, per l'espressione del gradimento.

3. L'affermazione contenuta in sentenza passata in giudicato del dolo o della colpa grave degli amministratori, del segretario generale, del direttore generale e dei dipendenti, comporta la ripetizione a carico dei medesimi di tutte le anticipazioni, a qualunque titolo effettuate, nell'arco del procedimento.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche nei casi di procedimenti penali, ma gli oneri della difesa del dipendente restano a carico del comune e non si fa luogo a ripetizione a suo carico, solo quando egli risulti definitivamente

prosciolto, ovvero assolto con sentenza divenuta irrevocabile.

CAPO IV

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 59

Ordinamento

1. L'ordinamento della finanza del comune è riservato alla legge e, nei limiti da essa previsti, al regolamento.
2. Nell'ambito della finanza pubblica, il comune è titolare di autonomia finanziaria fondata su certezza di risorse proprie e trasferite.
3. Il comune, in conformità alle leggi in materia, è, altresì titolare di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 60

Attività finanziaria del comune

1. Le entrate finanziarie del comune sono costituite da imposte proprie, addizionali e compartecipazioni ad imposte erariali e regionali, tasse e diritti per servizi pubblici, trasferimenti erariali, trasferimenti regionali, altre entrate proprie anche di natura patrimoniale, risorse per investimenti ed ogni altra entrata stabilita per legge o regolamento.
2. I trasferimenti erariali sono destinati a garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della comunità e integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.
3. Nell'ambito delle facoltà concesse dalla legge, il comune istituisce, sopprime e regolamenta, con deliberazione consiliare, imposte, tasse e tariffe.
4. Il comune applica le imposte tenendo conto della capacità contributiva dei soggetti passivi secondo i principi di progressività stabiliti dalla Costituzione e applica le tariffe in modo da privilegiare le categorie più deboli della popolazione.
5. Il comune, per finanziare i propri programmi di investimento, può emettere

titoli obbligazionari (B.O.C.)

Art. 61

Bilancio annuale

1. L'ordinamento contabile del comune è riservato alla legge dello stato e, nei limiti da questa fissati, al regolamento di contabilità.
2. La gestione finanziaria del comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal consiglio comunale entro il termine stabilito dal regolamento, osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.
3. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi e interventi.
4. Gli impegni di spesa, per essere efficaci, devono contenere il visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria da parte del responsabile del servizio finanziario. L'apposizione del visto rende esecutivo l'atto adottato.

Art. 62

Rendiconto della gestione

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità finanziaria ed economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.
2. Il rendiconto è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.
3. La giunta comunale allega al rendiconto una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azione condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori dei conti.

Art. 63

Revisori dei conti

1. Il consiglio comunale elegge il collegio dei revisori dei conti secondo i criteri

stabiliti dalla legge.

2. L'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti dell'ente, dura in carica tre anni, è rieleggibile per una sola volta ed è revocabile per inadempienza, nonché quando ricorrono gravi motivi che influiscano negativamente sull'espletamento del mandato.

3. L'organo di revisione collabora con il consiglio comunale nella sua funzione di controllo e di indirizzo, esercita la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente e attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione, che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto del bilancio.

4. Nella relazione di cui al precedente comma, l'organo di revisione esprime rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

5. L'organo di revisione, ove riscontri irregolarità nella gestione dell'ente, ne riferisce immediatamente al consiglio.

6. L'organo di revisione risponde della verità delle sue attestazioni e adempie ai doveri con la diligenza del mandatario e del buon padre di famiglia.

7. All'organo di revisione possono essere affidate ulteriori funzioni relative alla materia fiscale e tributaria, così come previsto dal decreto legislativo n. 77 del 1995, oltre che quelle relative al controllo di gestione, nonché alla partecipazione al nucleo di valutazione dei responsabili degli uffici e dei servizi.

Art. 64

Tesoreria

1. Il servizio di tesoreria è affidato ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel comune.

2. La concessione è regolata da apposita convenzione ed ha durata minima triennale e massima decennale, rinnovabile.

3. Il tesoriere effettua la riscossione delle entrate di pertinenza del comune ed esegue il pagamento delle spese ordinate mediante mandati di pagamento nei

limiti degli stanziamenti di bilanci e dei fondi di cassa disponibili o dallo stesso anticipabili secondo le disposizioni stabilite dalla legge.

4. I rapporti del comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dal regolamento di contabilità nonché da apposita convenzione.

TITOLO V

RAPPORTI CON ALTRI ENTI

Art. 65

Iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali

1. Il comune esercita l'iniziativa per il mutamento delle circoscrizioni provinciali di cui all' art. 133 della Costituzione Italiana, osservando le norme emanate a tal fine dalla regione.

2. L'iniziativa deve essere assunta con deliberazione approvata a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio comunale.

Art. 66

Partecipazione alla programmazione

1. Il comune partecipa alla programmazione economica, territoriale, urbanistica e ambientale, culturale e sociale della regione e della provincia e formula, ai fini della programmazione predetta, proposte che, salvo casi evidenti di incompatibilità con altri comuni, dovranno essere raccolte e coordinate dagli enti stessi.

2. Il comune nello svolgimento della attività programmatoria di sua competenza si attiene agli indirizzi generali di assetto del territorio dettati dalla legge regionale.

3. La compatibilità degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dal comune con le previsioni del piano territoriale di coordinamento è accertata dalla provincia.

Art. 67

Principi di collaborazione tra comune e provincia

1. Il comune, allo scopo di soddisfare le esigenze dei cittadini, attua le forme di partecipazione previste dal presente statuto, nonché forme di collaborazione e

cooperazione con altri comuni e con la provincia.

2. Il comune attua le disposizioni della legge regionale che disciplina la cooperazione dei comuni e delle provincie, al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali al servizio dello sviluppo economico, sociale e civile.

3. Il comune, con la collaborazione della provincia può, ove lo ritenga utile e necessario, sulla base di programmi della provincia stessa attuare attività e realizzare opere di rilevante interesse sovracomunale.

4. Per la gestione di tali attività ed opere il comune, d'intesa con la provincia, può adottare le forme gestionali dei servizi pubblici previste dal presente statuto.

TITOLO VI

I SERVIZI PUBBLICI COMUNALI

Art. 68

Forme di gestione dei servizi pubblici

1. Il comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.

2. I servizi da gestire con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.

3. Il consiglio comunale può deliberare l'istituzione e l'esercizio dei pubblici servizi nelle seguenti forme:

a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio, non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;

b) in concessione a terzi quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;

c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica e imprenditoriale;

d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;

e) a mezzo di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale

pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;

f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni di comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge.

4. Il comune può partecipare a società per azioni, a prevalente capitale pubblico per la gestione di servizi che la legge non riserva in via esclusiva al comune.

5. Il comune può, altresì, dare impulso e partecipazione, anche indirettamente ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.

6. I poteri, ad eccezione del referendum, che il presente statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del comune sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Art. 69

Le aziende speciali

1. Per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale il comune può costituire una o più aziende speciali.

2. L'azienda speciale è ente strumentale del comune dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto approvato dal consiglio comunale.

3. Organi dell'azienda speciale sono: il consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore e l'organo di revisione.

4. La nomina, la designazione e la revoca del presidente e dei membri del consiglio di amministrazione spetta al sindaco. Non possono ricoprire le cariche predette coloro che si trovano nella posizione di sindaco, assessore e consigliere comunale, provinciale, regionale o membro del parlamento e di revisore dei conti del comune. Sono inoltre ineleggibili alle cariche suddette i dipendenti del comune, di altre aziende speciali comunali nonché il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al 3° grado del sindaco e degli assessori.

5. La durata del mandato del presidente e dei membri del consiglio di

amministrazione è pari a quella del sindaco. Essi possono essere eletti non più di due volte consecutive. Essi decadono dal mandato nel caso in cui sia insediato un nuovo consiglio comunale ed un nuovo sindaco a seguito di elezioni.

In caso di dimissione, cessazione dalla carica, revoca del presidente, dei componenti del consiglio di amministrazione, il sindaco provvede alla sostituzione. Lo statuto aziendale e la legge stabiliscono i poteri e le funzioni del presidente, del consiglio di amministrazione e del direttore.

6. Il direttore è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'azienda. E' nominato, di regola, a seguito di pubblico concorso. Il consiglio di amministrazione può, con delibera motivata, nominare il direttore con votazione unanime scegliendo tra una rosa di almeno tre candidati, proposti dal presidente, che abbiano i requisiti richiesti dallo statuto aziendale per essere ammessi al concorso per la copertura del posto di direttore.

7. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi compresi i trasferimenti.

8. Il comune, con delibera del consiglio comunale, conferisce il capitale di dotazione; determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati di gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

9. Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo di revisione, nonché forme autonome di verifica gestionale.

10. Il consiglio comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge ed alle presenti norme.

11. Ulteriori specificazioni e discipline per le aziende speciali sono stabilite dalla legge vigente.

Art. 70

Istituzioni

1. Le Istituzioni sono organismi strumentali del comune privi di personalità giuridica, ma dotate di autonomia gestionale.
2. Sono organi delle istituzioni il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore.
3. Gli organi dell'istituzione sono nominati dal sindaco, che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'amministrazione.
4. Il consiglio comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni o servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi e il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
5. Il consiglio di amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal consiglio comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.
6. Il regolamento può anche prevedere forme di partecipazione dei cittadini o degli utenti alla gestione o al controllo dell'istituzione.

Art. 71

Società per azioni o a responsabilità limitata

1. Il consiglio comunale può approvare la partecipazione dell'ente a società per azioni o a responsabilità limitata per la gestione di servizi pubblici, eventualmente provvedendo anche alla loro costituzione.
2. Nel caso di servizi pubblici di primaria importanza la partecipazione del comune, unitamente a quella degli altri eventuali enti pubblici, dovrà essere obbligatoriamente maggioritaria.
3. L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote devono essere approvati dal

consiglio comunale e deve in ogni caso essere garantita la rappresentatività dei soggetti pubblici negli organi di amministrazione.

4. Il comune sceglie i propri rappresentanti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale e nel concorrere agli atti gestionali considera gli interessi dei consumatori e degli utenti.

5. I consiglieri comunali non possono essere nominati nei consigli di amministrazione delle società per azioni o a responsabilità limitata.

6. Il sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza dell'ente.

7. Il consiglio comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni o a responsabilità limitata e a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla società medesima.

Art. 72

Convenzioni

1. Il consiglio comunale, su proposta della giunta, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici.

2. Le convenzioni devono stabilire i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari e i reciproci obblighi e garanzie.

Art. 73

Consorzi

1. Il comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi secondo le norme previste per le aziende speciali in quanto applicabili.

2. A questo fine il consiglio comunale approva, a maggioranza assoluta dei componenti, una convenzione ai sensi del precedente articolo, unitamente allo statuto del consorzio.

3. La convenzione deve prevedere l'obbligo a carico del consorzio della

trasmissione al comune degli atti fondamentali che dovranno essere pubblicati.

4. Il sindaco o un suo delegato fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Art. 74

Accordi di programma

1. Il sindaco per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento e ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo di programma, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci delle amministrazioni interessate viene definito in un'apposita conferenza la quale provvede, altresì, all'approvazione formale dell'accordo stesso ai sensi dell' art. 27, comma 4, della legge 8 giugno 1990 n. 142, modificato dall' art. 17, comma 9, della legge 127/97.

3. Qualora l'accordo sia adottato con decreto del presidente della regione e comporti variazioni degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 75

Modificazioni e abrogazione dello statuto

1. Le modificazioni soppressive, aggiuntive e sostitutive e l'abrogazione totale o parziale dello statuto, sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura

prevista dalle vigenti disposizioni.

2. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere accompagnata dalla proposta di deliberazione di un nuovo statuto in sostituzione di quello precedente.

Art. 76

Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione ed affisso all'albo pretorio comunale per trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco invia lo statuto, munito della certificazione delle avvenute pubblicazioni di cui al precedente comma, al ministero dell'interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dalla sua affissione all'albo pretorio dell'ente e dalla stessa data è abrogato il precedente.

4. Il segretario generale appone in calce all'originale dello statuto la dichiarazione dell'entrata in vigore.

Art. 77

Regolamenti di esecuzione

1. L'elenco dei regolamenti, in base al presente statuto ed in base alla normativa vigente che ne prevedono l'adozione, è il seguente:

a) regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari ;

b) regolamento della partecipazione popolare, per la consultazione dei cittadini ed i referendum;

c) regolamento in materia di termine, di responsabile del procedimento e del diritto di accesso ai documenti amministrativi;

d) regolamento per l'esercizio del difensore civico;

e) regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;

f) regolamento per la disciplina dei contratti;

g) regolamento di contabilità;

h) ogni altro regolamento che il consiglio comunale riterrà utile per l'attuazione del presente statuto.

Art. 78

Adozione dei regolamenti

1. Il regolamento per il funzionamento del consiglio comunale e delle commissioni consiliari è deliberato entro 120 giorni dall'approvazione del presente statuto.

Gli altri regolamenti previsti dall'articolo precedente verranno deliberati entro un anno dall'approvazione dello stesso, mentre i regolamenti di cui alla lettera h) verranno adottati nei tempi e nei modi di volta in volta indicati dal consiglio comunale.

2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma precedente continueranno ad applicarsi le norme regolamentari vigenti nel comune di Cesano Maderno in quanto compatibili, purché non in contrasto con le norme in vigore.

Per quanto non previsto dal presente statuto e dai regolamenti del comune si applicano le norme vigenti.